



Tel. 0873.321136  
Fax 0873.322803  
Piazzale Municipio, 1  
66050 Fresagrandinaria (CH)

## COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

Provincia di Chieti

C.F./P.IVA 00264420695  
ccp 12523666  
comune.fresagran@tiscali.it  
www.comunefresagrandinaria.it

Prot. N. 793

Fresagrandinaria, li 12.05.2017

**Comunicazione PEC**

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO

Servizio Tutela, Valorizzazione Paesaggio e Valutazione Ambientale

Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone)

67100 L'AQUILA

**Comunicazione PEC**

eco.engi@legalpec.net

E, p.c., All'Ing. Stefano VICOLI

Via Incoronata 137/c

66054 VASTO (CH)

**Posta elettronica tradizionale "**

marrone@granitoforte.it

Alla GRANITO FORTE SPA

Zona Industriale

66050 FRESAGRANDINARIA (CH)

**OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI PRODUZIONE E NUOVO ATOMIZZATORE ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE" DELLA SOCIETÀ GRANITO FORTE SPA, NELLA ZONA INDUSTRIALE DI FRESAGRANDINARIA.**

**INVIO DETERMINAZIONE N. 37 DEL 03.05.2017 - COMUNICAZIONI.**

In riferimento al progetto in oggetto (per il quale è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, giusta avviso pubblicato in data 08.02.2017), si trasmette, in allegato alla presente, copia della determinazione n. 37 del 03.05.2017, inerente la Valutazione di Incidenza.

Si comunica, altresì, che, con nota Prot. n. 629 del 10.04.2017, è stato richiesto il parere della competente Soprintendenza, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(Geom. Marco PICCIRILLI)





## COMUNE DI FRESAGRANDINARIA

Provincia di Chieti

**AREA TECNICO - MANUTENTIVA**

### DETERMINAZIONE N. 37 DEL 03-05-2017

**OGGETTO: VERIFICA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 357/1997 RELATIVA AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI PRODUZIONE E NUOVO ATOMIZZATORE ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE" DELLA SOCIETÀ GRANITO FORTE SPA, NELLA ZONA INDUSTRIALE DI FRESAGRANDINARIA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- CHE l'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, come sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12.03.2003 n. 120, ha disciplinato la valutazione di incidenza ed ha recepito la direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- CHE l'art. 6 del D.P.R. n. 357/97, come sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, ha disposto che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 357/97 si applicano anche alle zone di protezione speciale discendenti dalla direttiva n. 79/409/CEE;
- CHE con L.R. n. 26 del 12.12.2003, recante "Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti", sono state trasferite ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza a talune fattispecie di progetti;

VISTA la documentazione rubricata al Prot. n. 234 del 08.02.2017, concernente lo studio per la valutazione di incidenza per il progetto di "Realizzazione nuova linea di produzione e nuovo atomizzatore all'interno dello stabilimento esistente" della Società Granito Forte SpA, nella Zona Industriale di questo Comune di Fresagrandinaria;

ATTESO che detta Società, peraltro, ha depositato la documentazione inerente la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006; rispetto tale procedura, quella della V.Inc.A., sentito anche il competente Ufficio presso la Regione Abruzzo, si assume essere comunque (ed unicamente) nelle attribuzioni di questo Ente, stante la tipologia del progetto ed il trasferimento di competenza di cui alla L.R. n. 26 del 12.12.2003, così come richiamato nel verbale di riunione in data 26.04.2017;

VISTA la documentazione progettuale ed in particolare lo studio per la valutazione di incidenza redatto dal Dott. Agr. Nicola Zinni, iscritto col n. 91 all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Chieti;

DATO ATTO che, pur non ricadendo all'interno, l'intervento è localizzato nelle vicinanze del Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT7140127 denominato "Fiume Trigno (medio e basso corso)", come pure di quello codificato (SIC) IT7228226 denominato "Macchia Nera e Colle Serracina";

PRESO ATTO dei contenuti dello studio di incidenza in esame, laddove si afferma che:

- Dai risultati della stima modellistica (post operam) emerge che l'impatto delle sostanze inquinanti emessi dalle sorgenti emmissive oggetto di studio può considerarsi non significativo; vengono altresì ritenute soddisfacenti le misure di contenimento (nebulizzazione ad acque e tettoie), previste per le possibili emissioni diffuse provenienti dai cumuli;
- È ipotizzabile integrare opere di mitigazione (siepi ed alberature) rivolte alla conservazione ed all'agevolazione nell'espansione potenziale dell'Habitat;
- Le operazioni previste dal progetto, per le zone interessate, non danneggeranno le specie animali, vegetali e gli abitati indicati nel formulario standard;
- L'attuale stato di conservazione dei siti non avrà cambiamenti negativi, perdita di qualità ambientale o aumento della vulnerabilità;

PRESO ATTO che lo stesso studio riferisce la presenza di un complesso boschivo riconducibile a querceto mesoxerofilo di neoformazione a dominanza di roverella e di altre specie più igrofile (a sud-ovest, dove il Torrente Anecchia procede rasente al complesso industriale della Società Granito Forte SpA), ritenendo in questo caso fondamentale mantenere lo stato di fatto evitando frammentazioni spaziali della superficie forestale e, nel caso di interventi selvicolturali, prevedere misure di utilizzazione del bosco con parametri e periodo di intervento come quelli previsti secondo la normativa vigente all'interno dei SIC, nonché (è auspicabile) prevedere la formazione di una fascia alberata o di una siepe alta di arbusti che funga da schermatura alla zona industriale e che migliori le condizioni stagionali dell'avifauna siepaiola;

TENUTO CONTO degli accorgimenti riferiti nello studio in esame, quanto ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, ai sistemi di trattamento delle acque o meglio di raccolta delle acque di prima pioggia ed al sistema di protezione del suolo e del sottosuolo;

PRESO ATTO che lo studio, in conclusione, considerate l'entità e la durata di esercizio della nuova linea di produzione e dell'incremento in termini di emissione degli inquinanti, rispetto alla produzione ed alle emissioni dell'intero stabilimento allo stato di fatto, ritiene non necessario prevedere particolari accorgimenti atti a mitigare gli impatti, tuttavia formula alcune proposte finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali dell'azienda, consistenti nell'adozione nel tempo di misure di contenimento del disturbo ambientale verso le aree di interesse ecologico con la piantumazione di siepi con arbusti ed alberature nelle aree di intersezione del complesso industriale con aree di considerevole naturalità, indipendentemente dall'intervento;

VISTA la checklist sull'integrità del sito riportata nello studio in esame;

CONSIDERATE le esigenze e le finalità sottese all'intervento;

RITENUTO, per quanto sopra, di poter e dover ritenere per quanto di stretta competenza verificata la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8.09.1997 n. 357 e s.m.i., relativa al progetto in oggetto;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

#### DETERMINA

1. Di essere del parere - per quanto di stretta competenza - che sia verificata la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8.09.1997 n. 357 e s.m.i., relativa al progetto di "Realizzazione nuova linea di produzione e nuovo atomizzatore all'interno dello stabilimento esistente" della Società Granito Forte SpA, di cui alla documentazione depositata agli atti, con precipuo riferimento allo studio rubricato al Prot. n. 234 del 08.02.2017;
2. Di specificare / prescrivere che:
  - dovranno essere evitate frammentazioni spaziali della superficie forestale esistente, e, nel caso di interventi selvicolturali, si dovranno prevedere misure di utilizzazione del bosco con parametri e periodo di intervento come quelli previsti secondo la normativa vigente all'interno dei SIC, nonché prevedere (così come auspicato nello studio in esame) la formazione di una fascia alberata o di una siepe alta di arbusti che funga da schermatura alla zona industriale e che migliori le condizioni stagionali dell'avifauna siepaiola;
  - in generale, l'intervento in progetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni dello Studio di Incidenza e conformemente agli elaborati progettuali, nonché in conformità alle eventuali prescrizioni dettate da altri Enti preposti ovvero da questo Comune per le altre attribuzioni di competenza, assicurando in ogni fase l'adozione di tutti gli accorgimenti in termini di modalità operative e tempistiche di realizzazione più opportuni per non apportare modifiche ad habitat ed a specie di cui agli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio d'Europa del 21 maggio 1992.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Marco Piccirilli)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marco Piccirilli", written over the official stamp.



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0127960/17	12/05/2017	PEC	<b>Mittente:</b> COMUNEFRESAGRANDINARIA@LEGALMAIL.IT	

**Oggetto:** PROT. N.793 DEL 12-05-2017 - (CONFERMA) PARERE URBANISTICO PRATICA SUAP N. 46779 - DITTA GRANITO FORTE S.P.A.

**Impronta:** B864FCFBE5031B8F222D33710CA2D46152C267FAA27BD9F1088E7A9955E50F5A